

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **undici** del mese di **luglio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Scarcella Giuseppe - **Tesoriere**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consigliere Segretario a dare lettura del verbale della precedente riunione che viene approvato e sottoscritto.

§ Si passa quindi all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati:

A) Con riferimento all'istanza (Prot. N. 1318/2017 del 12/05/2017 – F13 C N. 9/2017) presentata dall'Avv. Verro Aldo nei confronti dei sigg. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Umberto Coppola riferisce sull'esito della istruttoria espletata e propone la liquidazione dei compensi professionali in conformità alla richiesta formulata dall'iscritto.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Verro Aldo (Prot. N° 1318 del 12/05/2017 – F 13 C N. 9/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti dei propri clienti Sigg. =====, per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito descritte:

- 1) procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al N. 2083/2013 di R.G. del Tribunale Civile di Trapani promosso nei confronti di =====;
- 2) giudizio iscritto al N. 2736/2014 di R.G. del Tribunale Civile di Trapani promosso nei confronti di ===== avente ad oggetto condannatorio;
- 3) giudizio iscritto al N. 964/2015 di R.G. del Tribunale Civile di Trapani promosso nei confronti ===== avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Ritenuto che, avuto riguardo al valore ed alla natura delle controversie, al grado dell'autorità adita ed all'importanza delle questioni trattate e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, stimasi congrua la richiesta del professionista;

Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali; Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Umberto Coppola, ad unanimità, delibera di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. Verro Aldo del compenso complessivo di € =====, così come indicato nell'istanza. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % sul compenso liquidato, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento. Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

§ Passando al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta;

ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

426/ 2017 G.P.	552/ 2017 G.P.	553/ 2017 G.P.	554/ 2017 G.P.	555/ 2017 G.P.	557/ 2017 G.P.
560/ 2017 G.P.	564/ 2017 G.P.	567/ 2017 G.P.	571/ 2017 G.P.	578/ 2017 G.P.	579/ 2017 G.P.
580/ 2017 G.P.	581/ 2017 G.P.	582/ 2017 G.P.	585/ 2017 G.P.	586/ 2017 G.P.	587/ 2017 G.P.
588/ 2017 G.P.	590/ 2017 G.P.	592/ 2017 G.P.	593/ 2017 G.P.	594/ 2017 G.P.	597/ 2017 G.P.
598/ 2017 G.P.	599/ 2017 G.P.	600/ 2017 G.P.	601/ 2017 G.P.	602/ 2017 G.P.	603/ 2017 G.P.
604/ 2017 G.P.	605/ 2017 G.P.	606/ 2017 G.P.	607/ 2017 G.P.	608/ 2017 G.P.	609/ 2017 G.P.
610/ 2017 G.P.	611/ 2017 G.P.	612/ 2017 G.P.	613/ 2017 G.P.	614/ 2017 G.P.	615/ 2017 G.P.
616/ 2017 G.P.	617/ 2017 G.P.	618/ 2017 G.P.	619/ 2017 G.P.	620/ 2017 G.P.	621/ 2017 G.P.
622/ 2017 G.P.	623/ 2017 G.P.	624/ 2017 G.P.	625/ 2017 G.P.	626/ 2017 G.P.	627/ 2017 G.P.
628/ 2017 G.P.	629/ 2017 G.P.	630/ 2017 G.P.	631/ 2017 G.P.	632/ 2017 G.P.	633/ 2017 G.P.
634/ 2017 G.P.					

come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza N. 449/2017 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata attraverso il sistema GPT, che ha ottenuto parere contrario all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato Prot. n° 1294/2017 G.P. presentata in data 10/05/2017 dal Sig. =====, per proseguire l'azione giudiziaria nel procedimento civile N° 931/14 RG. innanzi il Tribunale di Trapani nei confronti di =====. avente ad oggetto lesione personale; Esaminata la documentazione ad essa allegata; Sentito il Relatore; Ritenuto che la parte non ha provveduto, nel termine ex art. 123 T.U., all'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002; Visti gli artt. 123 e 126 ,

comma 2° del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, dichiara inammissibile l'istanza del Sig. =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che in data 26/06/2017 è pervenuta, mediante raccomandata a.r., una nota con la quale tale ===== dichiara di rinunciare al gratuito patrocinio. Riferisce inoltre che agli atti del Consiglio risulta un provvedimento di ammissione (n. 317 del 9 maggio 2017) emesso in favore di ===== per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale Civile di Trapani nei confronti di ===== in materia di cessazione effetti civili del matrimonio. Il Consiglio sospende ogni decisione in quanto la missiva non risulta corredata della copia del documento di identità della Sig.ra =====. Manda al Segretario per l'inoltro della richiesta di integrazione con invito a comunicare anche gli estremi della pratica di gratuito patrocinio a cui si intende rinunciare.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. ===== difensore del Sig. =====, con pec del 29/06/2017, ha inviato una richiesta cartacea di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per proporre ricorso avverso decreto di espulsione disposto dal Questore di Trapani. Analoga richiesta presentata dal medesimo avvocato per altro cittadino extracomunitario era stata rigettata dal Consiglio nella seduta del 22/09/2015 in quanto, nel caso di specie, l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario per i cittadini extracomunitari consegue automaticamente quale beneficio previsto dalla legge. Tuttavia, secondo l'avv. =====, una giurisprudenza minoritaria ritiene che sia comunque necessario chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio. Il Consiglio sospende ogni decisione al fine di compiere gli ulteriori opportuni approfondimenti sulla tematica in questione.

§ Sempre con riferimento al secondo punto posto all'O.d.G. (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE), il Consigliere Segretario comunica che il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 7/7/2017, ha trasmesso copia del protocollo d'intesa sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura contenente "*Linee Guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale*" allo scopo di uniformare le prassi dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e degli Uffici giudiziari in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei richiedenti la protezione internazionale. Il Consiglio da incarico al Consigliere Segretario di approfondire le tematiche e di riferire in una prossima seduta.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI), il Consigliere Segretario comunica che in data 29 giugno 2017 è deceduto l'Avv. Trombino Francesco, nato a Trapani il 05/12/1930, iscritto all'Albo degli Avvocati dal 22/05/1984. Il Consiglio, esprimendo il più profondo rammarico per la perdita dello stimato collega, all'unanimità, delibera di procedere alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. Trombino Francesco, nato a Trapani il 05/12/1930. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (REVISIONE ALBI PROFESSIONALI):

Con riferimento al procedimento di verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione agli Albi professionali attivato a seguito della circolare del 12 maggio 2017 della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, trasmessa in data 16/05/2017 dal Consiglio Nazionale Forense, il Consigliere Segretario comunica che:

1) l'Avv. =====, con nota del 4/7/2017, ha fornito riscontro alle richieste del Consiglio osservando che ogni valutazione in ordine alla regolarità della propria procedura di omologazione del titolo accademico in Spagna e, conseguentemente, in ordine alla validità della propria iscrizione al Colegio de Abogados in Spagna, compete esclusivamente alle autorità dello stato spagnolo. Con successiva istanza in data 6/7/2017, l'Avv. ===== ha richiesto il rilascio di nulla osta per il trasferimento dell'iscrizione nell'albo degli avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Roma.

In primo luogo, il Consiglio delibera di non concedere, allo stato degli atti, il nulla osta al trasferimento presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, stante la pendenza del procedimento di revisione e di verifica dei requisiti per il mantenimento della iscrizione nell'albo ordinario tenuto da questo Ordine.

In secondo luogo, per quanto concerne le osservazioni presentate dall'Avv. =====, il Consiglio ritiene che l'iscrizione all'Albo dell'Avv. =====, ottenuta avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. n. 96/2001, e, per quel che riguarda più specificatamente la questione sollevata dal Ministero della Giustizia, attraverso l'omologazione del titolo accademico in Spagna dopo il 31 ottobre 2011 e la successiva iscrizione al Colegio de Abogados in Spagna senza aver prima frequentato il master, specificamente accreditato presso quello Stato, e superato l'esame di Stato, appare, a monte, viziata dalla mancanza dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo degli abogados tenuto dal Collegio di appartenenza, così come specificato da parte del Ministerio de Justicia spagnolo e dal Ministero della Giustizia italiano con la nota del 12 maggio 2017.

Ad avviso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani le normative richiamate dalle note dei due ministeri si applicano, indistintamente, a tutti gli iscritti, avvocati stabiliti o integrati, che non abbiano conseguito tutti i titoli necessari (master universitario ed esame di abilitazione) per l'inserimento nell'albo professionale spagnolo, così come indicato nella legge di quel paese n. 34/2006.

Va da sé che l'iscrizione irregolarmente conseguita nel paese di origine non può essere in alcun modo sanata in Italia dove, *a fortiori*, il titolo professionale costituisce presupposto indispensabile per consentire l'iscrizione o lo "stabilimento".

Pur tuttavia, al fine di non pregiudicare le istanze dell'Avv. ===== in maniera definitiva, il COA ha stabilito di chiedere un parere al Consiglio Nazionale Forense in ordine alle questioni che si pongono nel caso di specie. Nelle more l'Avv. ===== non subirà alcuna limitazione nell'espletamento della propria attività professionale.

Infine il Consiglio dell'Ordine dà incarico al Segretario di rappresentare all'iscritta il forte disappunto del Consiglio in ragione del tenore della nota inviata in data 4 luglio u.s, ritenuto irrispettoso verso l'istituzione forense e persino suscettibile di rilievo disciplinare ai sensi dell'art. 71 del vigente codice deontologico, invitando la stessa, pertanto, in futuro, ad utilizzare espressioni e toni più cordiali e confacenti al rapporto tra Ordine ed iscritto.

2) L'abogado =====, con nota del 29/6/2017, ha fornito riscontro alle richieste del Consiglio osservando che la nota del C.N.F. del 15/05/2017 non fa alcun riferimento alla valutazione della regolarità dei titoli di accesso alla professione, la quale può essere esperita esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine spagnolo, tuttavia, nulla chiarendo in ordine ai requisiti obbligatori (frequenza del master accreditato e superamento dell'esame di Stato in Spagna), secondo le indicazioni fornite dal ministero della Giustizia, ai fini dell'omologazione del titolo accademico in Spagna e la successiva iscrizione al Colegio de Abogados in Spagna, avvenuta dopo il 31 ottobre 2011.

Il Consiglio preso atto delle osservazioni pervenute, ritenendo definito il procedimento di revisione purtroppo con esito negativo, in osservanza delle disposizioni di legge (art. 17 L. 31/12/2012, n. 247) delibera di invitare l'abogado ===== a depositare, entro il termine di gg. 30 dalla ricezione della comunicazione della presente delibera, idonei e documentati chiarimenti, che il Consiglio valuterà prima di adottare qualsiasi decisione.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**COMPIUTA PRATICA**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 23/06/2017 dal Dott. **Amato Marco**, nato ad Erice (TP) il 19/06/1990, iscritto al N. 2688 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, il quale, avendo concluso il periodo di tirocinio

forense voluto dall'art. 9, comma 6°, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27, chiede il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminato il libretto di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, all'unanimità, delibera autorizzarsi il rilascio del certificato di compiuta pratica.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza del 09/06/2017, con la quale la Dott.ssa **Impellizzeri Carla**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1992, ammessa ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani a far data dal 09/05/2017 e sino al 09/11/2018, ha chiesto una pronuncia del Consiglio in merito alla possibilità del laureato in giurisprudenza, che abbia iniziato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 prima dell'iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati, di ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica dopo aver svolto un semestre di pratica forense ed avere concluso con esito positivo il tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario.

Il Consiglio, esaminata la richiesta, richiamate le direttive del CNF, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa analogamente a quanto avviene per le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, d. lgs. 398/1997, non ritiene necessaria la maturazione dei diciotto mesi di iscrizione al registro dei praticanti al fine dell'ottenimento della certificazione della "compiuta pratica" una volta concluso positivamente lo stage formativo presso l'ufficio giudiziario. Pertanto, fermo restando lo svolgimento di un semestre effettivo di pratica forense in regime di esclusività, si potrà dare corso al tirocinio formativo ed iscriversi successivamente al registro dei praticanti avvocati cumulando gli effetti dell'esito positivo del tirocinio stesso con il semestre di pratica.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CO.DI.CI.), il Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dell'iscritto, Avv. =====, l'Avv. ===== del Foro di Catania, nella qualità di segretario Regionale dell'Associazione CODICI, e l'Avv. ===== sono stati invitati a trasmettere al Consiglio la copia di una convenzione tipo tra avvocato ed associazione.

Nonostante l'inoltro di due note di uguale tenore all'indirizzo e-mail dell'Associazione "segreteria.sicilia@codici.org", questo Consiglio non ha ancora ricevuto da parte dell'Avv. ===== alcuna risposta in ordine alle richieste formulate.

Analogamente la richiesta inviata all'Avv. ===== a mezzo PEC in data 23/05/2017 al fine di provvedere al deposito della copia della convenzione sottoscritta con l'associazione CODICI è rimasta senza esito, pur tuttavia, il Consiglio dispone di sollecitare l'iscritto, con ultimo atto formale, al deposito dei documenti richiesti avvisandolo che, in difetto, il Consiglio prenderà atto della condotta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del Codice Deontologico Forense (Dovere di collaborazione) e provvederà alla trasmissione degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina presso la Corte di Appello di Palermo per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del professionista.

§ Passando all'ottavo punto posto all'O.d.G.:

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 29/06/2017 è pervenuta circolare del C.N.F. al fine di richiamare l'attenzione dei COA sul rispetto dei criteri di cui al Regolamento CNF n. 6/2014 sulla formazione Continua con particolare riferimento al contenuto della formazione ed ai criteri di attribuzione di crediti formativi (libertà di formazione dell'avvocato, coerenza dei temi con le finalità formative, esperienze e competenze dei relatori, questionario di valutazione, sistema delle verifiche). Il Consiglio prende atto.

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- La Concilium ADR, Alta Scuola di Formazione Legale, con istanza del 3/7/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO del corso di formazione/aggiornamento per avvocati e mediatori, in programma dal 6 al 7 settembre 2017 a Favignana (quota di partecipazione corsisti € 400,00). Il Consiglio rigetta l'istanza di accREDITAMENTO in quanto l'evento non presenta i requisiti richiesti dalla legge professionale per le finalità della formazione continua obbligatoria degli avvocati. Più specificatamente non risulta precisato in quali fasce orarie avranno luogo le lezioni, atteso che, il programma comunicatoci, già fitto di impegni, non offre sufficienti margini, ad avviso del Consiglio dell'Ordine, per l'esposizione e l'esplicazione delle tematiche indicate.

§ Passando al nono punto posto all'O.d.G.:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- La Commissione Consigli Giudiziari del Consiglio Nazionale Forense, con nota del 5/7/2017 ha comunicato che martedì 18 luglio 2017 ore 14.30 – 18.00 presso la sede amministrativa del CNF in Via Governo Vecchio n.3, è convocata la riunione plenaria con i Consiglieri Giudiziari. Tema dell'incontro sarà l'aggiornamento sull'avvenuta attivazione e sullo sviluppo nei distretti italiani dei programmi di formazione nonché un confronto sulle esperienze di seduta dei Consiglieri giudiziari a un anno dall'insediamento.. Il Consiglio prende atto.

- Circolare N. 9-C – 2017 del 10/07/2017- Designazione componenti sottocommissioni per l'esame d'avvocato – sessione 2017. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.

§ Passando al decimo punto posto all'O.d.G.:

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

- Il Comitato pari opportunità presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 04/07/2017, ha trasmesso la bozza di protocollo sulle modalità di svolgimento delle udienze nei settori civile e penale a sostegno della maternità e della paternità di magistrati ed avvocati sulla scorta di protocolli simili già vigenti in altri tribunali, con invito a manifestare la propria adesione entro il 30/09/2017 e con preghiera di rispondere anche in caso negativo. In caso di manifestazione di volontà positiva verrà fissata un'ulteriore data per la sigla dell'accordo. Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio a prendere contatti con l'ufficio di Presidenza anche alla luce del protocollo già inoltrato al Tribunale.

- La Segreteria del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo, con nota del 07/07/2017, ha trasmesso la proposta di modifica tabellare del Tribunale di Trapani (riorganizzazione settore lavoro), effettuata con decreto n. 106 del 3 luglio 2017 del Presidente del Tribunale, invitando il Consiglio a proporre - entro il 17/07/2017 - eventuali osservazioni. Il Consiglio nulla osserva esprimendo piena adesione al provvedimento assunto dal Signor Presidente del Tribunale assolutamente opportuno in ragione delle finalità che si intendono perseguire.

§ Passando all'undicesimo punto posto all'O.d.G.:

VARIE:

- Arredi neri segreteria. Il Consiglio rinvia alla prossima seduta

§ Passando al dodicesimo punto posto all'O.d.G.:

PAGAMENTI

- Fattura n° 23 del 26/06/2017 della Realtime Di Giuseppina Daniela Giacalone dell'importo pari ad € 615,49 (iva compresa) per: **1)** canone software ECONOMO (*periodo Aprile 2017 – Dicembre 2017*); **2)** canone per spese di gestione, manutenzione del software ed assistenza telefonica per applicazione web www.ordineavvocati.trapani.it (*periodo Aprile 2017 – Dicembre 2017*); **3)** canone annuale di assistenza telefonica/ manutenzione software per programma gestionale "ORDINE (*periodo Aprile 2017 – Dicembre 2017*). Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura della ditta Realtime di Giuseppina Daniela Giacalone dell'importo di € 615,49, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Fattura n° 24 del 26/06/2017 della Realtime Di Giuseppina Daniela Giacalone per un importo pari ad € 97,60 (iva compresa) per attività sistemistica svolta il 14/03/2017 presso i nostri uffici. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura della ditta Realtime di Giuseppina Daniela Giacalone dell'importo di € 97,60, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Fattura n° 2017/1030/PA del 30/06/2017 della ditta ISI Sviluppo Informatico s.r.l. dell'importo di € 68,20 (iva compresa) per fatture in conservazione dal 01/01/2017 al 30/06/2017 (numero fatture 43). Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria nella qualità di R.U.P.C.T.A., delibera il pagamento della fattura della ditta ISI Sviluppo Informatico s.r.l. dell'importo di € 68,20, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- Ultimati gli argomenti posti all'O.d.G. prende la parola il Consigliere Avv. Giuseppina Montericcio, la quale riferisce che, nel corso di un incontro con il Presidente del Tribunale, è stata evidenziata la necessità/opportunità di elaborare, come già fatto presso altri Tribunali, un protocollo tra COA e Tribunale al fine di fornire delle linee guida da seguire per l'individuazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti separazione dei coniugi. A tal proposito è stato anche ritenuto opportuno organizzare una tavola rotonda con gli assistenti sociali del Comune di Trapani al fine di confrontarsi sui temi del diritto di famiglia con particolare riferimento ai procedimenti di separazione e divorzi.

- Il Presidente inoltre dispone pubblicarsi sul sito dell'Ordine il grafico delle presenze dei consiglieri alle sedute con riferimento al primo semestre 2017.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,10 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 25 luglio 2017 alle ore 9,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola